



DELIBERAZIONE N° 202300900

SEDUTA DEL 22/12/2023

Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati

16BG

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE BASILICATA AL 31/12/2022 - ART. 20 T.U.S.P.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 22/12/2023 alle ore 15:00 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sileo Gerardina	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Michele Busciolano**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE **Assunta Palamone**

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 5

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12, recante "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n° 11, recante "Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34, recante il "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'Art. 22. "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" e ss.mm.ii.;
- VISTA la D.G.R. n. 265 del 11.05.2022, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022";
- VISTA la D.G.R. n. 214 del 14 aprile 2023, recante "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025 (PIAO) - Approvazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato con legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11 bis";
- VISTA la D.G.R. n. 602 del 29.9.2023: "D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) - Approvazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis - Aggiornamento";

- VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17/11/2016 recante “Statuto della Regione Basilicata” modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1, e con la Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;
- VISTA la Legge Regionale 30.12.2019, n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
- CONSIDERATO in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento n. 1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione degli atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;
- VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- RICHIAMATO in particolare quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
- VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021, recante “Art 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.”;
- VISTA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022, recante: “Controlli interni di regolarità amministrativa” - Approvazione”;

- VISTA la D.G.R. n. 179 del 08.04.2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione”;
- VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive modificazioni e integrazioni;
- CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica come individuata nella richiamata D.G.R. n°11/98;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 400 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il “Piano Operativo di razionalizzazione delle società di capitali partecipate dalla Regione Basilicata”;
- VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 pubblicato sul G.U. 26 giugno 2017, n. 147;
- RICHIAMATA la normativa introdotta con il D.Lgs. n. 100/2017 di modifica e integrazione del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016);
- RILEVATO che, con D.G.R. n. 964 del 25.9.2017, si è dato corso – nei termini di legge - alle prescrizioni di cui al menzionato art. 24 del Tusp con l’approvazione della prevista “*Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata*”;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 921 dell’8.9.2017 recante: “D.Lgs. n. 175/2016 integrato e modificato con D.Lgs. n. 100/2017. Istituzione del Tavolo Tecnico di studio e attuazione del Tusp”;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 1386 del 28.12.2018 avente il seguente oggetto: “*Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 20 TUSP*” e delle schede ad essa allegate contenente le principali informazioni riferite a ciascuna società;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 982 del 21.12.2019 avente il seguente oggetto: “*Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 20 TUSP*” e delle schede ad essa allegate contenente le principali informazioni riferite a ciascuna società;

- RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 985 del 29 Dicembre 2020 avente il seguente oggetto: *“Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 20 TUSP”* e delle schede ad essa allegate contenente le principali informazioni riferite a ciascuna società;
- RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 1020 del 16.12.2021 avente ad oggetto: *“Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata al 31.12.2020 - art. 20 Tusp”*;
- RICHIAMATA infine la D.G.R. n. 931 del 30.12.2022 avente ad oggetto: *“Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata al 31.12.2021 - art. 20 Tusp”*;
- VISTO l’art. 20 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* del Tusp in base al cui comma primo: *“Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.....”*;
- VISTI altresì il comma secondo e terzo del citato art. 20 per il quale: *“I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.*

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

VISTO inoltre l'art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del Tusp secondo il quale: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.....”;*

TENUTO CONTO che, con Legge 30 Dicembre 2018, n. 154 (Stabilità 2019) art. 1 commi da 721 a 724, sono stati introdotti ulteriori correttivi al d.lgs. 175/2016;

CONSIDERATO in particolare il sopra menzionato art. 1 comma 723 con il quale è stato aggiunto all'art. 24 del Tusp il comma 5-bis secondo il quale, a decorrere dal 1.1.2019: *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;*

CONSIDERATO inoltre che con l'art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, è stato inserito al già citato art. 24 del Tusp il comma 5-ter secondo il quale: *“Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;*

VISTO il D.L. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021, il quale all'art. 3-bis ha stabilito quanto segue: *“Dopo il comma 5-bis dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019»”.*

TENUTO CONTO che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, individuata con DM del 16 maggio 2017 nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO che vi è l'obbligo per gli enti di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, predisponendo ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto corredato da apposita relazione tecnica;

RAVVISATA altresì la necessità di offrire alla Giunta Regionale le necessarie informazioni ed elementi di valutazione in particolare funzionali:

- alla ricognizione generale delle partecipazioni totali, parziali, dirette e indirette della Regione Basilicata, delle società in house e/o miste;
- alla valutazione della finalità societaria e della sua compatibilità e coerenza con gli obiettivi del TUSP;
- alla revisione periodica delle società partecipate.

TENUTO CONTO del parere espresso in data 18.12.2023 dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021, riportato testualmente nel documento di analisi contenente la: *"Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp al 31.12.2022"*, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alle n. 4 schede riferite a ciascuna delle società partecipate dalla Regione Basilicata;

RILEVATO che, ai sensi del comma 7 del più volte citato art. 20 del Tusp, *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9."*

RITENUTO che l'approvazione del documento di Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata costituisca, in base alle

previsioni dell'art. 20 innanzi dettagliate, adempimento indifferibile e urgente;

RITENUTO di dover approvare, nei suoi contenuti e risultanze, la *“Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp al 31.12.2022”*.

RITENUTO inoltre di dover procedere alla trasmissione del presente provvedimento nonché del pedissequo D.P.G.R. alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata nonché alla competente struttura del Ministero dell'Economia e Finanze secondo le modalità dagli stessi fissate.

Su proposta del Presidente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE, nei suoi contenuti e risultanze, il documento contenente la: *“Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp al 31.12.2022”*, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alle n. 4 schede riferite a ciascuna delle società partecipate dalla Regione Basilicata;

DI DEMANDARE al Tavolo Tecnico di cui alla D.G.R. n. 921 dell'8.9.2017 l'attuazione degli incarichi indicati nel sopra menzionato documento secondo le modalità ivi descritte;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata nonché alla competente struttura del Ministero dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi fissate;

DI DEMANDARE l'Ufficio Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e per il Controllo sugli Enti e organismi partecipati dei conseguenti adempimenti;

DI TRASMETTERE il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Annalisa Giovannini** _____

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp al 31.12.2022

Analisi dell'assetto complessivo delle Società partecipate della Regione Basilicata e resoconto dello stato di attuazione dei precedenti piani periodici di revisione annuale 2023

Il dato di partenza è costituito dall'analisi dedicata a ciascuna società elaborata in occasione della predisposizione del Piano di razionalizzazione straordinaria previsto dall'art. 24 del Tusp e approvato con D.G.R n. 964 del 25.9.2017: "*Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata – art. 24 Tusp*".

Con detto provvedimento infatti - per le società partecipate tutt'ora attive (Sviluppo Basilicata s.p.a., Sel s.p.a., , Acquedotto Lucano s.p.a., Consorzio Aereoporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.), furono predisposte apposite relazioni tendenti a fornire in modo completo e immediato le principali informazioni di interesse finalizzate a illustrare il confronto e lo stato di avanzamento delle attività regionali in relazione al precedente Piano Operativo di razionalizzazione (D.G.R. n. 400/2015) nonché la ricorrenza dei presupposti normativi (Tusp) per il mantenimento delle partecipazioni della Regione Basilicata in dette compagini, unitamente alle motivazioni a supporto delle valutazioni espletate.

In seguito a detto Piano di ricognizione e revisione straordinaria sono stati adottati con cadenza annuale, come richiesto dall'art. 20 del TUSP, i Piani periodici di revisione dello stato delle partecipate, che qui si richiamano:

- D.G.R. n. 1386 del 28.12.2018
- D.G.R. n. 982 del 21.12.2019
- D.G.R. n. del 985 del 29.12.2020
- D.G.R. n. 1020 del 16.12.2021
- D.G.R. n. 931 del 30.12.2022

Con l'ultimo Piano di revisione approvato (D.G.R. n. 931/2022) all'elenco delle società partecipate innanzi indicate si è aggiunta anche la società Api-Bas s.p.a., costituita in forza della L.R. n. 7/2021 al termine del medesimo anno di emanazione della norma.

Con l'odierno Piano annuale di revisione viene pertanto esaminato, ai fini della loro eventuale razionalizzazione nonché dell'aggiornamento delle informazioni

relative agli esiti dell'attuazione dei Piani periodici precedenti, lo stato delle seguenti partecipazioni:

- **Acquedotto Lucano s.p.a.,**
- **Api-bas s.p.a.**
- **Sel s.p.a..**
- **Sviluppo Basilicata s.p.a.**

Aspetti normativi

L'art. 20 del Tusp prevede, come adempimento preliminare, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni, dirette o indirette, e, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Gli aspetti prioritari che le amministrazioni pubbliche devono esaminare riguardano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il Tusp, al comma 12-quinquies dell'art. 26 (Altre disposizioni transitorie), ha altresì stabilito *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani*

di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"

Con Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Stabilità 2019) art. 1 commi da 721 a 724, sono stati introdotti ulteriori correttivi al d.lgs. 175/2016. In particolare l'art. 1 comma 723 ha aggiunto all'art. 24 del Tusp - dedicato alla revisione straordinaria delle partecipazioni da esperirsi entro il 30 settembre 2017 - il comma 5-bis secondo il quale, a decorrere dal 1.1.2019: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, **fino al 31 dicembre 2021** le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

Con l'art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 è stato inserito al già citato art. 24 del Tusp il comma 5-ter secondo il quale: *"Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"*.

A partire dunque dalla Legge di Stabilità 2019 è stata introdotto, con riguardo alle società ricomprese nel Piano di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 del Tusp, una moratoria fino al 31 Dicembre 2022 attraverso la quale assume valore centrale il risultato economico prodotto dalle società (in termini di valore medio, per cui sono anche ammissibili risultati negativi se compensati) in utile nel triennio precedente alla ricognizione, ovvero quello relativo agli esercizi 2014, 2015 e 2016, tenuto conto del fatto che la ricognizione di cui l'art. 24 del T.U. doveva essere svolta entro il 30 Settembre 2017.

La prevista moratoria pertanto rinvia eventuali processi di razionalizzazione e autorizza le Amministrazioni pubbliche a non procedere alle alienazioni ex art. 24, c. 4 e 10 del T.U..

Parimenti negli stessi casi viene congelata l'applicazione dell'art. 24, c. 5 T.U. ovvero l'interdizione per il socio pubblico ad esercitare i diritti sociali nei confronti della società in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione delle quote sociali.

La giurisprudenza contabile formatasi in materia ha evidenziato la necessità che, in particolare laddove vi siano condizioni non in linea con i criteri del TUSP che obbligano ad adottare misure di razionalizzazione, le eventuali scelte di mantenimento delle partecipate vadano motivate in modo puntuale (si richiama al riguardo la Deliberazione della Corte dei conti Piemonte n. 6/2021 VSG).

Relazione sullo stato di attuazione dei Piani di revisione precedenti e risultati delle procedure in atto

Come innanzi detto la Regione Basilicata ha adempiuto all'obbligo di redazione del Piano di revisione straordinaria con la D.G.R n. 964 del 25.9.2017: "Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata – art. 24 Tusp", in esito al quale nessuno degli organismi partecipati è stato sottoposto a misure di razionalizzazione. Come già evidenziato nei precedenti Piani, la sola società **Acqua s.p.a.** è stata posta in liquidazione non già per effetto del processo di revisione ma in forza di specifica Legge Regionale antecedente al Piano stesso.

I successivi Piani annuali hanno invece interessato, sotto il profilo della necessità di interventi di razionalizzazione, le seguenti società:

- **Osservatorio Regionale Banche Imprese Soc. Cons. a r.l.**
- **Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.**

Quanto alla società **Osservatorio Regionale Banche Imprese Soc. Cons. a r.l.**, si richiamano le determinazioni assunte con:

- il Piano di revisione annuale di cui alla D.G.R. n. 985 del 29 Dicembre 2020: la Giunta Regionale deliberò, sulla base dell'analisi formulata dal Tavolo Tecnico istituito con DGR n. 921 del 08.09.2017, di procedere, in merito alla partecipata Osservatorio Regionale Banche -Imprese di Economia e Finanza, società consortile a r.l. (OBI s.c. a r.l.), alla sua razionalizzazione attraverso l'elaborazione di una proposta di intervento che, sulla base dello Statuto dell'organismo, individuasse lo strumento più idoneo alla dismissione della partecipazione regionale;
- D.G.R. n. 384 del 25.5.2021: la Giunta Regionale, approvò i risultati dell'analisi elaborata dal menzionato Tavolo Tecnico, per i quali l'attività svolta dalla società non poteva ritenersi rientrante nel novero delle attività di produzioni di beni e servizi "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" dell'Amministrazione regionale, come stabilito all'art. 4 del Tusp; il numero dei dipendenti risultava inferiore a quello degli amministratori; il fatturato societario riferito a ogni singola annualità così come quello medio della società calcolato per separati trienni (2015-2017 e 2016-2018) risultava molto inferiore alle soglie fissate dal Tusp, sia con riferimento all'art. 20 comma 2 lett. d) che all'art. 24 comma 5-bis nonché all'art. 26 comma 12-quinquies del menzionato Testo Unico;
- La medesima delibera stabiliva quindi di procedere alla dismissione della partecipazione nella medesima società per cessione onerosa della quota regionale mediante l'avvio di un avviso pubblico per manifestazione di

interesse, nel rispetto del diritto di prelazione degli altri soci; b) in subordine, in caso di esito negativo della procedura di cessione onerosa, all'esercizio del diritto di recesso dalla società Osservatorio Regionale Banche -Imprese di Economia e Finanza, società consortile a r.l. (OBI s.c. a r.l.).

- Determinazione Dirigenziale n. 11AB.2021/D.00363 del 7/6/20: si approvava ed emanava l'avviso pubblico finalizzato ad acquisire e valutare manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati all'acquisto della quota di partecipazione detenuta dalla Regione Basilicata nella Società Osservatorio Regionale Banche – Imprese di Economia e Finanza Società consortile a r.l.;
- D.G.R. n. 632 del 6.8.2021: la Giunta Regionale dava atto che a seguito di Avviso Pubblico, pubblicato sul Burb n. 58 del 16.06.2021 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione Basilicata, in attuazione di quanto deliberato con D.G.R. n. 384/2021 dell'assenza di manifestazioni di interesse all'acquisto della quota di partecipazione della Regione Basilicata nella Società Osservatorio Regionale Banche – Imprese di Economia e Finanza Società consortile a r.l.; del conseguente recesso della Regione Basilicata dalla società a far data dal 01/01/2022.

Per quanto innanzi detto la partecipazione della Regione Basilicata nella società **Osservatorio Regionale Banche Imprese Soc. Cons. a r.l. è definitivamente cessata con decorrenza 1.1.2022 e pertanto non è più oggetto di analisi del presente Piano.**

Quanto alla società **Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.** si richiamano le determinazioni assunte con:

- D.G.R. n. 1020 del 16.12.2022: in sede di revisione annuale la Giunta Regionale ha incaricato il Comitato di Coordinamento di effettuare un'ulteriore valutazione ed approfondimento in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal Tusp per il mantenimento della quota regionale nella società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l. cui conseguisse, ove necessario, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione ovvero anche messa in liquidazione o cessione della quota (come sancito all'art. 20 del D.Lgs. 175/16) ed un'adeguata proposta di intervento che, sulla base dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo, individuasse lo strumento più idoneo a tale finalità (es. dismissione, cessione a titolo oneroso e/o gratuito della quota, recesso);
- D.G.R. n. 372 del 22.6.2022: sulla base dei risultati del menzionato Comitato la Giunta Regionale verificava che l'analisi del fatturato e dei risultati d'esercizio relativi ai periodi presi in esame dalla normativa evidenziava una tendenza negativa non in linea con i parametri di bilancio

fissati dal Tusp per il mantenimento della partecipazione; non ricorressero inoltre altre ragioni di mantenimento della partecipazione della Regione Basilicata nella società Aeroporto di Pontecagnano non costituendo la stessa oggetto di specifica previsione nel Piano strategico regionale; lo Statuto societario riconosce in modo ampio e generico al socio il diritto di recesso "negli altri casi previsti da norme di legge inderogabili", nella cui fattispecie rientra il Testo Unico; i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione; la società è di tipo misto (a capitale pubblico-privato) nella quale la Regione Basilicata possiede una partecipazione minoritaria e pertanto non riveste né posizione di controllo (possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto) né di disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante (controllo di fatto) ex art. 2359 c.c.; deve essere pertanto escluso il ricorso a istituti civilistici quali la messa in liquidazione della società e/o la fusione della stessa con altri organismi societari.

- In tale ottica veniva pertanto deciso l'esercizio del diritto di recesso dalla stessa, respinto dal Consiglio di Amministrazione della società. Con il Piano di revisione societario di cui alla D.G.R. n. 931 del 30.12.2022 l'amministrazione regionale determinava l'avvio di un tentativo di alienazione della quota, mediante procedura di pubblica evidenza, attraverso il quale percorrere la possibilità di recupero del più favorevole valore della stessa, fermo restando il recesso esercitato e impregiudicato ogni altro diritto garantito dalla vigente normativa anche civilistica.
- con Determinazione dirigenziale n. 16BG.2023/D.00888 del 6.9.2023 è stato approvato avviso pubblico recante "Invito a manifestare interesse per la cessione della totalità della quota posseduta dalla Regione Basilicata nella Società Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano società consortile a responsabilità limitata", pubblicato sul Bur n. 51 del 16.9.2023. Allo scadere dei termini (6.10.2023) sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse, al vaglio dell'amministrazione. È pertanto in corso di approvazione la successiva fase di procedura negoziata, prevista solo ove fossero pervenute più istanze, per la cessione della quota di partecipazione di cui trattasi, da aggiudicare sulla base del criterio del maggior prezzo rispetto all'importo a base della stessa procedura, quest'ultimo corrispondente al valore nominale della quota (226.063,07 euro).

Come innanzi detto non deve procedersi – ai fini dell'art. 20 del Tusp – ad alcuna attività di revisione annuale relativamente alle seguenti società:

- **Acqua s.p.a.** nella considerazione che la stessa è stata posta in liquidazione per effetto dell'art. 5-bis, comma 1, della L.R. 21/2002, aggiunto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2017 e della pedissequa D.G.R. n. 820 del 31.7.2017;
- **Lucandocks S.p.A.** relativamente alla quale la Regione Basilicata ha già esercitato diritto di recesso;

Tuttavia, il più recente Piano di revisione di cui alla già menzionata D.G.R. n. 931 del 30.12.2022 ha formulato alcune richieste di approfondimento relative a entrambe le società.

Al Liquidatore di **Acqua s.p.a.** è stato richiesto di fornire un'adeguata relazione esplicativa dello stato effettivo della procedura, dei tempi previsti per la sua conclusione, dei risultati attesi in termini di attività e passività e di esiti dei contenziosi nonché ogni altra informazione necessaria all'amministrazione regionale.

Il Liquidatore ha riscontrato come segue:

"Gli effetti della liquidazione hanno avuto inizio dal momento della iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta in data 11/09/2017. Dalla relazione del liquidatore emerge che la gestione della fase liquidatoria sta procedendo secondo le migliori aspettative di liquidazione perché sono state risolte le molteplici problematiche legate alle fasi in via di ultimazione della gestione liquidatoria. Si è proceduto all'approvazione del sesto bilancio intermedio della fase di liquidazione. La società non possiede azioni né quote proprie o di società controllanti possedute dalla Società anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, né azioni né quote proprie o di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. La messa in liquidazione di Acqua Spa era stata indotta dalla sopravvenuta inconsistenza economica patrimoniale che aveva generato una posizione di deficit che doveva essere coperta con l'intervento dei soci. Proprio questo disavanzo è il presupposto dell'avvio della fase liquidatoria, affidando al liquidatore i poteri di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione dell'attivo e l'estinzione del passivo, con attenzione alla conservazione del valore dell'impresa.

Anche nell'esercizio 2022 sono stati adottati criteri di prudenza per il soddisfacimento dei debiti; la situazione patrimoniale mantiene stabilità garantendo, così, una maggiore copertura dei rischi nonché per quanto possibile, l'intero soddisfacimento dei creditori. Dall'esame dei precedenti bilanci di Acqua Spa, si rileva il peso degli impegni assunti e quanto siano risultati di gran lunga superiori alle aspettative di entrata, circostanza che ha indotto il Liquidatore ad intraprendere plurime attività, tutt'ora in corso, volte alla realizzazione dell'attivo, all'assolvimento dei debiti sociali e a ripartire quanto eventualmente

residuerà tra i soci. Il tempo di durata della liquidazione, inizialmente stimato in anni 3, ovviamente è condizionato dall'andamento dei contenziosi in corso e delle procedure complesse previste in tema di riscossione dei crediti Iva (l'art. 30 DPR 633/72 -art. 5 D.M. 26.02.1992).

In conclusione, pur avendo stimato in due distinti atti che la fase di liquidazione finisse entro il 2022, permane la situazione procedurale proprio in virtù della esistenza di un contenzioso che è stato oggetto di definizione nel 2023 (per una procedura complessa relativa agli Organi della procedura Fallimentare) e della maturazione nel 2022 di un credito IVA di €. 380.094,00.

Quindi si presuppone che entro 24 mesi, tempi necessari al pagamento dei relativi crediti IVA, la società potrà essere estinta.

Nel medesimo periodo il Commissario provvederà a mettere in vendita le dotazioni mobiliari o le stesse saranno acquisite di ufficio dal socio di maggioranza per i diversificati uffici regionali.

La società Acqua S.p.A. in liquidazione ha risorse finanziarie sufficienti per far fronte alla gestione liquidatoria, ha istruito due pratiche per il recupero IVA per una somma complessiva di €. 576.012,00, ha quindi transatto tutti i contenziosi insorti e finanche quelli pendenti alla messa in liquidazione, ha falciato ogni costo gestorio, e di personale, dismetterà i beni già inventariati presumibilmente in favore del socio di maggioranza, ha chiuso ogni bilancio di esercizio - ricadente nella gestione liquidatoria - in utile, stralciando anno dopo anno la debitoria e conservando una consistente giacenza bancaria."

Da ultimo, inoltre, il Liquidatore, con nota del 16 novembre 2023, ha comunicato l'estinzione dell'ultimo contenzioso pendente e la prossima chiusura della procedura non appena terminata l'acquisizione dei beni mobili da parte della Regione e la redazione del bilancio finale di liquidazione, con conseguente cancellazione ed estinzione della società.

Relativamente a **Lucandocks s.p.a.** l'Ufficio Legale ha fornito una relazione esplicativa dello stato della procedura di recupero del valore della quota, dei tempi e risultati prevedibili nonché delle misure e iniziative eventualmente necessarie.

L'avvocatura regionale ha comunicato di aver proceduto ad intimare alla società Lucandocks s.p.a. il rimborso della quota di partecipazione. Dopo una prima regolare notifica dell'intimazione di pagamento (nota ufficio legale prot. 136637/18AA del 6 settembre 2016) i successivi tentativi di recapitare l'invito alla negoziazione assistita e le rinnovate intimazioni presso la sede legale sono andati deserti in quanto il loro inoltro per raccomandata ha visto la puntuale restituzione degli avvisi di ricevimento per irreperibilità del destinatario e le PEC

non hanno ricevuto esito positivo per mancata acquisizione della certificazione di avvenuta consegna. Allo stato, quindi, è intervenuta unicamente l'interruzione della prescrizione per effetto della predetta intimazione e messa in mora e di un più recente sollecito di pagamento (nota prot. 202907/16BE del 28.12.2021 inviata con raccomandata A/R indirizzata a Lucandocks s.p.a. Legale rappresentante p.t. Via del Mandorlo 6 85100 Potenza. L'azione di recupero per via giudiziaria presuppone la vocatio in ius della società che è resa difficoltosa dalla evanescenza degli indirizzi fisici e PEC. Il tutto è reso ancor più complicato dalla necessità di procedere ad un previo espletamento della negoziazione assistita (obbligatoria per il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i cinquantamila euro) che naturalmente presuppone la regolare notificazione del relativo invito. Inoltre, il giudizio, con ogni ragionevole previsione, andrà a consumarsi in contumacia della società determinando un prolungamento dei tempi di decisione e la stessa pronuncia di condanna (che sarà presumibilmente conseguita) incontrerà le medesime difficoltà di notificazione ai fini della sua messa in esecuzione. I tempi ed i costi (dell'intera soluzione di recupero forzato) per notificazione, iscrizione a ruolo della causa, registrazione della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e messa in esecuzione inducono cautela e consigliano la previa esperibilità di altre iniziative quali il tentativo di bonaria risoluzione del problema ove l'A.U. si rendesse disponibile o l'intervento della competente autorità giudiziaria."

Il Piano di revisione di cui alla più volte menzionata D.G.R. n. 931/2022, con riguardo ad **Acquedotto Lucano S.p.A.** ha investito l'ente strumentale **EGRIB**, in persona del suo Amministratore Unico, del compito di produrre alla Giunta Regionale, per il tramite del Comitato di coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021, una relazione inerente all'ultimo quinquennio 2018-2022.

In merito l'Egrib, oltre a sollevare un problema di inesatta attribuzione da parte della norma regionale allo stesso ente strumentale del controllo analogo sulla società partecipata, sottoposta a controllo analogo congiunto in ragione della presenza di molteplici soci pubblici, circostanza che non consente al medesimo di fornire talune informazioni, ha relazionato relativamente alle valutazioni effettuate sulla qualità contrattuale, sul complesso dell'attività economica, finanziaria e tecnica svolte da Acquedotto Lucano come segue:

"Premesso che:

- con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'AEEG sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa

dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

- con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995;

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell'Unione europea. L'indipendenza e l'autonomia sono state rafforzate dal Terzo Pacchetto Energia europeo anche per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento;

- la Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 147 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e dell'articolo 21 della legge regionale n. 4/2015, con legge regionale n.1/2016 ha istituito l'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata individuandolo, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti, quale responsabile del governo "..... del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii." sull'intero territorio regionale individuato quale Ambito Territoriale Ottimale in conformità alle previsioni di cui agli articoli 147 e 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ii..;

Nell'ambito di tale contesto normativo nazionale e regionale e, nello specifico, nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, l'Egrib svolge funzioni di pianificazione, programmazione e controllo della Gestione (affidata ad Acquedotto Lucano S.p.A.) nel rispetto delle previsioni di legge ed in attuazione degli strumenti di regolazione emanati da ARERA.

Volendo fornire un quadro che illustri gli strumenti adottati da ARERA e che ciascun Ente di Governo d'Ambito (EGA), così come individuato dalle singole regioni, deve porre in essere per poter espletare le proprie funzioni di pianificazione, programmazione e controllo si riportano di seguito, sinteticamente, le disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità:

Regolazione tariffaria, Piano degli investimenti e Qualità Tecnica

1. Delibera 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/idr - Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la

- determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 (periodo transitorio).
2. Delibera 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/idr - Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento (Periodo regolatorio 2014 -2015)
 3. 3. Delibera 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/idr - Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2 (Periodo regolatorio 2016 -2019)
 4. 4. Delibera 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/idr - Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)
 5. 5. Delibera 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr - Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (Periodo regolatorio 2020 -2023).

Qualità contrattuale

6. Delibera 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr - Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono
7. Delibera 05 maggio 2016 n. 217/2016/R/idr - Avvio di procedimento per la valutazione di istanze in materia di qualità contrattuale e integrazione della RQSII
8. Delibera 13 novembre 2018 n. 571/2018/R/idr - Avvio di procedimento per il monitoraggio sull'applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, nonché per l'integrazione della disciplina vigente (RQSII)
9. Delibera 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/idr - Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni
10. Delibera 22 febbraio 2022 n. 69/2022/R/idr - Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/idr (RQSII)

Le attività di programmazione coprono un periodo regolatorio di 4 anni con verifica biennale infraperiodo mentre le attività di controllo sulla qualità si espletano alternativamente ogni 2 anni.

Come si può evincere dalla Relazione 31 gennaio 2023 n. 34/2023/I/idr avente ad oggetto "Sedicesima relazione ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"" (pag. 96-97) l'EGRIB ha adempiuto a tutte le disposizioni emanate da ARERA sia in materia di programmazione che di controllo (cit. "l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione del pertinente gestore d'ambito, agli

obblighi fissati dalla regolazione (sebbene talvolta oltre i termini previsti), trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023").

Inoltre, dalla Delibera ARERA 26 aprile 2022 n. 183/2022/R/idr avente ad oggetto "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali" si può evincere come tutti gli adempimenti in materia di controllo della qualità tecnica siano stati portati a termine tanto da certificare l'applicazione di premi e sanzioni ad Acquedotto Lucano S.p.A. che solo l'ARERA può irrorare, così come previsto dall'art. 79 della delibera ARERA n. 655/2015/R/idr "È fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti del gestore per l'irrogazione al medesimo delle sanzioni previste dall'Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per mancato adempimento degli obblighi di servizio previsti dal presente RQSII, sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui al precedente comma e dei controlli effettuati con la metodologia definita dal presente Titolo".

In conclusione, ed a titolo semplificativo, fermo restando la disponibilità a trasmettere tutta la documentazione trasmessa ad ARERA in attuazione delle delibere sopra citate, possiamo affermare:

- Le valutazioni in materia di qualità contrattuale sono sempre state effettuate aderendo alle raccolte dati così come disposto da ARERA con le delibere sopra citate (da 6 a 10)".
- Le valutazioni sul complesso delle attività economiche/finanziarie e sulla qualità tecnica fanno parte delle raccolte dati disposte dalle delibere da 1 a 5 nella quale, tra l'altro, viene definita la determinazione tariffaria, il conto economico e lo stato patrimoniale del gestore, il Piano degli Investimenti e la qualità tecnica.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

La Regione Basilicata detiene partecipazioni indirette nella società Sviluppo Basilicata, derivanti dall'investimento di quest'ultima, con il Fondo Regionale di Venture Capital, in nove piccole e medie imprese (PMI) operanti in Basilicata (cd. start up innovative), avvenuto prima dell'entrata in vigore del Tusp. La società sta procedendo alla graduale dismissione delle proprie partecipazioni dirette, di cui si è data contezza nei precedenti Piani di revisione annuale. Di seguito si prospetta l'odierno stato di avanzamento del processo di dismissione:

PROSPETTO PARTECIPATE INDIRETTE		
SOCIETÀ PARTECIPATE DI SVILUPPO BASILICATA	SITUAZIONE AL 04/12/2023	NOTE
DOMEC S.P.A.	CEDUTA	La cessione si è perfezionata con atto del Notaio in data 08/10/2021
CERVELLOTIK S.R.L.	CEDUTA	La cessione si è perfezionata con atto del Notaio in data 24/10/2023
IGOON S.R.L.	CESSATA	In data 23.05.2019 l'assemblea della società ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della società. In data 20/01/2022 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.
GIOVANI PROMESSE S.R.L.	CESSATA	In data 30/03/2021 l'assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società. In data 20 settembre 2023, è stato depositato presso il registro delle imprese di Potenza il bilancio finale di liquidazione della società Giovani Promesse srl in liquidazione, con allegata la relazione del Sindaco Unico, come previsto dall'articolo 2492 del codice civile. Decorso il termine di novanta giorni dall'iscrizione del deposito senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intenderà approvato (articolo 2493 del codice civile) e si procederà alla cancellazione della società.
CHEF DOVUNQUE S.R.L.	CESSATA	In data 30/04/2021 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione da parte del liquidatore. In data 02/05/2022 la società è stata cancellata dal registro Imprese.
PICKMEAPP S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN CORSO	In data 22/04/2020 la società è stata messa in liquidazione. La liquidazione è in corso.
SLOWFUNDING S.R.L.	IN CORSO TRATTATIVE PER LA CESSIONE	
BIOMASSAPP S.R.L.	IN CORSO TRATTATIVE PER LA CESSIONE O MESSA IN LIQUIDAZIONE	
PERSONAL SHOP S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN CORSO	In data 07/03/2020 la società è stata messa in liquidazione. La liquidazione è in corso.

DATI ECONOMICI

Con particolare riguardo alle condizioni fissate all'art. 20 comma 2 lett. d) nonché all'art. 24 comma 5 del Tusp, si rappresentano qui di seguito i dati relativi al fatturato e ai risultati d'esercizio dell'ultimo triennio delle società in esame.

DATI ECONOMICI SOCIETA' PARTECIPATE 2020 - 2021- 2022				
	ACQUEDOTTO LUCANO	API BAS	SEL	SVILUPPO BASILICATA
FATTURATO 2020	91.718.943,00 €	*	1.795.390,00 €	2.291.809,00 €
FATTURATO 2021	105.830.608,00 €	*	2.380.190,00 €	2.246.734,00 €
FATTURATO 2022	127.438.157,00 €	1.467.392,00 €	3.060.486,00 €	2.241.684,00 €
MEDIA FATTURATO	108.329.236,00 €	1.467.392,00 €	2.412.022,00 €	2.260.075,67 €
RISULTATO ESERCIZIO 2020	4.192.904,00 €	*	92.659,00 €	13.723,00 €
RISULTATO ESERCIZIO 2021	- 2.177.427,00 €	- 51.436,00 €	456.107,00 €	21.470,00 €
RISULTATO ESERCIZIO 2022	120.330,00 €	206.807,00 €	826.605,00 €	17.673,00 €
MEDIA RISULTATO ESERCIZIO	711.935,67 €	77.685,50 €	458.457,00 €	17.622,00 €
* API BAS è stata istituita con L.R. 7/2021. Pertanto non sono disponibili dati relativi al 2020				

Conclusioni

Ai fini dell'odierno adempimento di redazione del Piano di revisione periodica ex art. 20 del Tusp sono confermate le determinazioni assunte dai Piani annuali di cui alle DD.GG.RR. n. 1386/2018, n. 982/2019, n. 985/2020, n. 1020/2021 e n. 931/2022 per i quali non si è proceduto ad interventi di fusione, soppressione, messa in liquidazione o dismissione riguardo alle seguenti società:

- **Acquedotto Lucano s.p.a.,**
- **Api-bas s.p.a.**
- **Sel s.p.a..**
- **Sviluppo Basilicata s.p.a.**

come illustrate nelle schede analitiche alle stesse dedicate ed allegate al presente documento come parte integrante e sostanziale.

Riguardo alle seguenti società:

- **Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l. in liquidazione:**
si conferma il recesso dalla società e la prosecuzione della procedura in corso di dismissione della partecipazione.
- **Lucandocks Spa:**
si conferma il recesso esercitato con D.G.R. n. 1414/2014, a norma dell'art. 1, comma 569, della l. n. 147/2013, già efficace. Si dà mandato al Presidente del Comitato di Controllo di avviare con un tentativo bonario di liquidazione della quota attraverso interlocuzione diretta con l'A.U. della società ovvero, in caso di indisponibilità o di esito negativo, di attivare l'intervento delle autorità giudiziarie in tutte le competenti sedi.
- **Acqua Spa:**
si raccomanda al Liquidatore e ai competenti uffici regionali la sollecita conclusione della procedura di liquidazione ed estinzione della società entro l'esercizio 2024.
- **Sviluppo Basilicata Spa:**
Si raccomanda la sollecita conclusione delle procedure di dismissione delle partecipazioni indirette nelle società cd. Start Up.

Attivazione Tavolo Tecnico di cui alla D.G.R. n. 921/2017

Il Tavolo Tecnico di cui alla sopra menzionata deliberazione, nella composizione rideterminata con provvedimento del Presidente del Comitato di Controllo, è incaricato, previa analisi delle specificità, del contesto di operatività nonché dell'andamento economico-finanziario nel precedente triennio di ciascun organismo la cui partecipazione resti attiva in forza del presente Piano di revisione annuale, dell'aggiornamento della Direttiva sul contenimento dei costi nonché della valutazione della necessità di riorganizzazione ed efficientamento delle procedure di controllo analogo standardizzato. L'esito di dette attività sarà sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai fini della definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali da assegnare a ciascun organismo.

Revisione periodica
delle società
partecipate della
Regione Basilicata ai
sensi dell'art. 20 TUSP

2022

Società: Acquedotto Lucano S.p.A.

Scheda 1

Scheda 1

Riferimenti

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 11 Legge Regionale 23 dicembre 1996 n. 63 "Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra Enti Locali";
- Art. 35, comma 5, Legge 28 dicembre 2001 n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
- Deliberazione AATO Basilicata n. 16 del 08 luglio 2002 "Gestione del Servizio idrico Integrato – Scelta della forma di gestione"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1354 del 25 luglio 2002 avente ad oggetto "Legge 36/94 e L.R. 63/96: art. 11 – Convenzione tipo per regolare i rapporti fra AATO e il gestore del S.I.I. e relativo disciplinare tecnico tipo";
- Atto costitutivo della società Acquedotto Lucano S.p.A. in data 30 luglio 2002;
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 502 del 02 agosto 2002 di approvazione dello schema di convenzione tipo e relativo disciplinare di cui alla DGR n. 1354 del 25 luglio 2002;
- Deliberazione AATO Basilicata n. 19 del 03 settembre 2002 "Affidamento alla società Acquedotto Lucano S.p.A. del Servizio Idrico Integrato ed approvazione convenzione di gestione e relativo disciplinare";
- Art. 1 Legge Regionale 2 febbraio 2004 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2004";
- Deliberazione AATO Basilicata n. 6 del 30 marzo 2004 "Modifica ed integrazione delle delibere di Assemblea n. 19 del 03.09.2002 e n. 23 del 27.11.2002, relative alla durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2468 del 12 novembre 2004 avente ad oggetto "Aumento di capitale di Acquedotto Lucano S.p.A. – Adempimenti";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 536 del 17 aprile 2007 avente ad oggetto "Acquedotto Lucano S.p.A. – Modifiche statutarie – Autorizzazione";
- Statuto sociale;

- Legge regionale n. 1 dell'8 gennaio 2016 recante "Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)" e ss.mm.ii;
- Legge regionale n. 7 del 3 marzo 2021 recante "Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e Costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata Spa".

Capitale sociale

€ 21.573.764

Quota di partecipazione regionale

49% (rimanente 51% Comuni della Regione). Per le azioni possedute dallo stesso soggetto in quantità superiore al 24% del capitale sociale, il diritto di voto è, tuttavia, limitato nella misura massima del 24% (art. 7 Statuto sociale).

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

Diretta

Durata società

31.12.2032

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

Società a controllo pubblico di più amministrazioni.

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015).

Nessuna

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione fino al 2/7/2015

Amministratore Unico dal 3/7/2015

Collegio Sindacale

Incarichi di vertice:

Direttore Generale fino al 2/7/2015

Direttori di Area Tecnica ed Amministrativa dal 16 marzo 2016

Direttore Generale dal 01 febbraio 2019

Eventuali variazioni intervenute successivamente al 2015

Assemblea dei Soci del 24/09/2015: modifica dei seguenti articoli dello Statuto

Modifica dell'art. 20, prevedendo, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, la nomina di due Dirigenti di Area, una Tecnica e l'altra Amministrativa, all'interno delle quali far confluire le funzioni gestionali del Direttore Generale.

Modifica dell'art. 25 dello Statuto avente ad oggetto il controllo contabile della Società, stabilendo che detto controllo debba obbligatoriamente essere affidato ad un organo esterno di revisione (modificando pertanto l'originaria formulazione di detto articolo che invece prevedeva la mera possibilità che ciò accadesse, in alternativa all'affidamento di tale funzione al collegio sindacale).

Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017 (seconda convocazione): modifica statutarie richieste dall'ordinamento giuridico in materia di Società a partecipazione pubblica.

Gli articoli modificati sono i seguenti:

- Art. 4 Oggetto, Scopo Sociale
- Art. 13 Rappresentanza in assemblea
- Art. 16 Organo Amministrativo
- Art. 17 Delega attribuzioni Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 Convocazione dell'Organo Amministrativo

- Art. 19 Deliberazioni dell'Organo Amministrativo
- Art. 20 Poteri dell'Organo Amministrativo
- Art. 21 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 22 Compensi componenti dell'Organo Amministrativo
- Art. 23 Collegio Sindacale

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Con le modifiche statutarie approvate nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017 lo Statuto Vigente rispetta quanto previsto dal TUSP.

Descrizione dell'oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, l'oggetto sociale concerne:

- la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi della captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli;
- la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature;
- la realizzazione e gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche;
- la ricerca di sorgenti di acque;
- la realizzazione e gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque (civili e industriali) la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui;
- la realizzazione e la gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;
- la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'organizzazione e la conseguente gestione dei servizi connessi all'intero ciclo dell'acqua, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al 2015

A seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017, l'art. 4 dello Statuto, Oggetto, Scopo Sociale è stato modificato. Di seguito il nuovo articolo:

Art. 4 Oggetto, Scopo Sociale

La Società ha per oggetto - nel territorio della Regione Basilicata - la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e

gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali, la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese:

- tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà creare apposite Società di scopo di cui deve detenere l'intero capitale sociale, compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principale, operazioni finanziarie commerciali, mobiliari, immobiliari ed ogni attività di servizi, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali a favore delle Società di scopo di cui sopra; potrà assumere (sempre con l'indicato carattere della secondarietà e della strumentalità), direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Per i servizi assegnati in gestione a questa Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

In ogni caso, almeno l'80% del fatturato annuo della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie, per il tramite dell'Ente d'Ambito; la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Scheda 1.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

Rientra nel comma 2 dell'art. 4 in quanto la società svolge attività di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi così come previsto dalla lettera a). In particolare la gestione del Servizio Idrico Integrato viene assicurata su tutto il territorio regionale senza valutazioni di tipo strettamente economico ma secondo i principi della sussidiarietà con benefici su tutti gli utenti serviti.

ESCLUSIONE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Non necessaria

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 verificava che lo Statuto della società Acquedotto Lucano S.p.A limita l'oggetto sociale alla gestione delle risorse idriche del solo ambito territoriale della Regione Basilicata, escludendo l'apertura del capitale ad azionisti privati e rafforzando i poteri delle autorità di controllo.

Conseguentemente, le amministrazioni pubbliche che controllano la società Acquedotto Lucano esercitano, in modo congiunto per il tramite dell'ex Autorità ATO (ora EGRIB), attività di controllo analogo ai sensi dell'orientamento consolidatosi in ambito di giurisprudenza comunitaria e nazionale.

La società si adegua alla disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si adegua alla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

È soggetta, infine, alle previsioni normative contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Il Piano Operativo pertanto dava atto della sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

Il Piano Operativo inoltre prevedeva la seguente Misura Speciale: al fine di eseguire interventi tesi ad assicurare le migliori condizioni di economicità nel potenziamento del sistema infrastrutturale e nell'adeguamento delle reti idriche dal punto di vista tecnologico e funzionale, Acquedotto Lucano S.p.A. ha istituito un organismo ad hoc, denominato Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l., in grado di fornire i servizi di progettazione, direzione lavori ed assistenza in occasione delle procedure di aggiudicazione.

Nell'ottica della superiore finalità della razionalizzazione delle società partecipate e di riduzione dei relativi costi, su proposta della Regione è stato avviato e concluso in data 01 luglio 2016, con una procedura di fusione per incorporazione, un procedimento diretto alla internalizzazione del servizio della società Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l. in seno ad Acquedotto Lucano S.p.A.

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

La società possiede tutti i requisiti di cui al Testo Unico sulle società partecipate e non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 del Tusp per le quali si richiede un'azione di razionalizzazione. In particolare, è attiva e pienamente operativa. Non presenta un rapporto disfunzionale tra il numero dei dipendenti e quello degli amministratori e svolge funzione strategica indispensabile per il raggiungimento delle finalità degli enti associati.

La Regione Basilicata ha avviato inoltre un processo di ulteriore valorizzazione del ruolo di Acquedotto Lucano S.p.A. attraverso la L.R. n. 18 del 30 giugno 2017 che all'art. 10 ha sancito la messa in liquidazione della società in house providing Acqua S.p.A.

Le attività svolte nell'ambito del progetto "Conturizzazione Utenze civili, industriali e agricole e misurazione acqua fornita" hanno interessato infatti schemi idrici gestiti, prevalentemente, dai Consorzi di Bonifica, ma anche da Acquedotto Lucano e da EIPLI. Infatti, per quanto attiene alle opere ad uso potabile, di diretta gestione dell'Acquedotto Lucano, la conturizzazione consente, ad oggi, la telemisura degli schemi idrici di linea e di quelli ad esclusivo servizio cittadino, nonché il monitoraggio delle principali opere di approvvigionamento.

La menzionata norma, pertanto, tenendo conto dei contributi e dell'esperienza già maturata sia dai Consorzi che dalla società in esame nell'ambito di tale progetto, ha previsto l'attribuzione agli stessi – e segnatamente ad Acquedotto S.p.A. - delle funzioni di governo della risorsa idrica regionale.

Come già anticipato precedentemente con le variazioni dello statuto di cui sopra, Acquedotto Lucano SpA ha definito un nuovo modello di governance societario che ha condotto alla nomina dell'Amministratore Unico.

A seguito delle delibere dell'Assemblea dei soci del 3 luglio e del 24 settembre 2015, è stata portata a compimento, con atto notarile del 11 febbraio 2016, la fusione per incorporazione di Acquedotto Lucano Progettazione Srl in Acquedotto Lucano Spa.

L'operazione si è inserita, peraltro, in un più ampio intervento di riorganizzazione interna, che ha portato alla definizione di un nuovo e complessivo assetto aziendale, in grado di garantire una maggiore efficienza del servizio ed una razionalizzazione delle spese di gestione della Società.

Le successive modifiche statutarie apportate nel corso del 2017 hanno provveduto all'adeguamento dello Statuto al sopraggiunto D.Lgs. n. 175/2017.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Non sono previsti interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUPS in quanto la Società non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS, precisamente:

- ✓ soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 del TUPS;
- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
- ✓ nel triennio 2020-2022 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

MOTIVAZIONI

La società gestisce un servizio pubblico essenziale per il territorio della Regione Basilicata essendo preposta alla gestione unitaria del servizio idrico integrato e pertanto il mantenimento della partecipazione risulta necessario.

Revisione
periodica delle
società
partecipate della
Regione Basilicata
ai sensi dell'art.
20 TUSP

2022

Api-Bas s.p.a. – Aree Produttive Industriali Basilicata

Scheda 2

Società: Api-Bas

Scheda 2

Riferimenti

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- L.R. n. 7 del 3.3.2021 (pubblicata sul Bur n. 18 del 6.3.2021);
- D.G.R. n. 371 del 25.5.2021;
- L.R. 51/2021 art. 1
- D.G.R. n. 3 del 13.1.2022

- Atto Costitutivo e Statuto del 6.8.2021 a rogito Notarile (Rep. 21423 Raccolta 13057), registrato in Potenza il 10.8.2021, depositato in pari data al Registro delle Imprese e iscritto al medesimo il 6.9.2021;

- Statuto modificato il 15.9.2022;

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1019 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "D.G.R. n. 1506/2014: direttiva controllo sulle fondazioni promosse dalla regione basilicata e D.G.R. n. 703/2015: controllo analogo standardizzato sulle società partecipate in house – modifica parziale";

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2019 avente ad oggetto: "Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 19 TUSP";

Scheda 2.1

Quote

Capitale sociale

€ 5.000.000

Quota di partecipazione regionale

100%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Durata società

31.12.2050

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA (la Società è sorta nel 2021, successivamente al Piano operativo)

Scheda 2.2

Organi

Organi sociali:

Assemblea dei Soci

Amministratore Unico

Collegio Sindacale

Revisore Legale dei Conti

Incarichi di vertice:

Direttore

Rispondenza ai requisiti del Tusp

La società, come risulta qualificata nell'Atto costitutivo, svolge servizi di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2, lett. A) del Tusp ed in particolare Servizi essenziali indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, Servizi Ambientali e ICT che tutelano le risorse e migliorano la connettività, Servizi innovativi che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

Scheda 2.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale (art. 3 Statuto Societario).

- ✓ Attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali;
- ✓ promozione delle aree produttive regionali;
- ✓ gestione unitaria, nel rispetto delle indicazioni programmatiche della Regione, delle azioni da promuovere nelle aree produttive regionali;
- ✓ determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali;
- ✓ predisposizione di studi e proposte preordinate all'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo industriale che prevedano la specializzazione settoriale delle aree produttive
- ✓ gestione delle procedure per l'erogazione del bonus gas (L.R. n. 28/22).

Scheda 2.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

Progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche e di urbanizzazione; promozione delle aree produttive; acquisizione di aree e fabbricati; vendita delle aree, di fabbricati e locazione di fabbricati alle imprese; gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione; progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ICT.

ESCLUSIONE PARZIALE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Non necessaria

Scheda 2.5

Mantenimento società

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non sono inoltre necessari interventi di razionalizzazione di cui all'art. 24 del TUPS in quanto la Società:

- ✓ soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 del TUPS;

Relativamente alle condizioni contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUSP, ovvero:

- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale.
- ✓ Non è possibile valutare il fatturato medio relativo al triennio 2020-2022 essendo la società istituita nel secondo semestre 2021: tuttavia la stessa ha conseguito nell'anno 2022 un fatturato superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

va tenuto conto che la società, sorta nell'agosto 2021 e iscritta al Registro imprese dal settembre successivo, ha avviato la propria organizzazione e attività solo negli ultimi mesi del medesimo anno. Il personale in forze alla società, in base all'art. 8 della L.R. istitutiva, è proveniente dal parziale trasferimento di unità impiegate presso il soppresso Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, da assegnare alla società sulla base di un apposito Piano redatto dal Liquidatore del menzionato Consorzio ASI, iter completatosi all'inizio dell'anno 2022 con l'assunzione di n. 17 unità. Pertanto - in relazione all'anno 2021 - è giustificabile la temporanea assenza di un corretto rapporto tra amministratori e personale. Nel corso dell'anno 2022 la società ha completato l'acquisizione del personale dal soppresso Consorzio Industriale di Potenza e pertanto può definirsi attualmente soddisfatta la condizione di prevalenza di dipendenti rispetto agli amministratori. Non risulta invece applicabile, come innanzi detto, il parametro relativo al fatturato medio del triennio 20-22 né effettivamente verificabile la necessità di eventuale contenimento dei costi, valutazione operabile all'esito dell'aggiornamento della Direttiva n. 1/19 sul contenimento dei costi che non contemplava la società in esame. Del pari, per le medesime motivazioni, non è al momento possibile effettuare alcuna valutazione sulla necessità e/o opportunità di dover procedere a iniziative di aggregazione con altri soggetti societari se non attraverso l'analisi della sua programmazione, dello sviluppo delle attività societarie nei prossimi anni e dei relativi documenti contabili.

Revisione
periodica delle
società
partecipate della
Regione Basilicata
ai sensi dell'art.
20 TUSP

2022

Società Energetica Lucana S.p.A.

Scheda 3

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Legge Regionale 31 luglio 2006 n. 13 "*Costituzione della Società Energetica Lucana*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2008 n. 710 avente ad oggetto "*Costituzione della Società Energetica Lucana S.p.A.*";
- Articolo 30 Legge Regionale 6 agosto 2008 n. 20;
- D.G.R. n. 913 del 18 giugno 2008 avente ad oggetto "Accordo Quadro Regione — Contitolari Concessione Gorgoglione — Clausola A.3 — Adempimenti Conseguenti";
- Deliberazione della Giunta Regionale 05 agosto 2009 n. 1442 avente ad oggetto "*Società Energetica Lucana S.p.A. – Modifica Statuto sociale*";
- Articolo 9 Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31;
- Articolo 26, comma 3, Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7;
- Articolo 32 Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 27;
- Articolo 55 Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 42;
- Articolo 9 e Appendice B della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva;
- Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;
- Statuto sociale adottato dall'Assemblea Straordinaria del 29 dicembre 2016 (verbale al rogito dell'Avv. Vito Pace, notaio in Avigliano, rep. n. 16077, racc. n.9210).
- Deliberazione Giunta Regionale n. 270 del 04 aprile 2017 avente ad oggetto "D.Lgs. N. 175 del 19/08/2016" Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" - Società Energetica Lucana S.P.A. Modifiche statutarie - Presa d'atto".

- Decreto Presidente Giunta Regionale Basilicata n. 236 del 06 ottobre 2017 avente ad oggetto: "D. Lgs 175/2016 rettificato dal D. Lgs. 100/2017 art. 4 comma 9 – Esclusione parziale della SEL S.p.A. – Società Energetica Lucana- dall'applicazione delle disposizioni TUSP";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 09 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Società Energetica Lucana S.p.A. – Triennio 2018-2020 – Approvazione";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2019 avente ad oggetto: "Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 19 TUSP";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 985 del 29 Dicembre 2020 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 TUSP";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1020 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata al 31.12.2020 – Art. 20 TUSP";
- D.G.R. n. 860 del 30 novembre 2019 "Concessione 'Gorgoglione' TOTAL ITALIA - SHELL ITALIA- MITSUI ITALIA B - Addendum all'Accordo Quadro DGR 1363/2006, Accordo Quadro Integrativo, Protocollo per lo Sviluppo, Protocollo per la fornitura del Gas Naturale- Approvazione".

Scheda 3.1

Quote

Capitale sociale

€ 1.180.000

Quota di partecipazione regionale

100%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Durata società

31.12.2100

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Scheda 3.2

Organi

Organi sociali:

Assemblea dei Soci

Amministratore Unico

Collegio Sindacale

Revisore Legale dei Conti

Incarichi di vertice:

Direttore Generale o Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo

Altri organi

Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Lo Statuto della Società Energetica Lucana S.p.A., come modificato in data 29/12/2016 e in attuazione delle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 175/2016, consta di n. 44 articoli. Le modifiche introdotte riguardano i seguenti articoli:

- art.3 rubricato "Oggetto";
- art. 5 rubricato "Domicilio";
- art. 11 rubricato "Trasferimento di azioni e clausola di mero gradimento";
- art. 14 rubricato "Controllo analogo";
- art. 15 rubricato "Competenze dell'Assemblea ordinaria";
- art. 30 rubricato "Direttore generale, Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo";
- art. 31 rubricato "Competenze e poteri dell'organo amministrativo";
- art. 33 rubricato "Nomina e composizione dell'organo amministrativo";
- art. 34 rubricato "Organo amministrativo";
- art. 36 rubricato "Organi delegati";
- art. 37 rubricato "Delibere del Consiglio di Amministrazione";

- art. 39 rubricato "Remunerazione dell'Organo amministrativo";
- art. 40 rubricato "Collegio sindacale e revisione legale dei conti";
- art. 44 rubricato "Norma di chiusura";

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Le modifiche sopra elencate sono state introdotte al fine di adeguare lo statuto societario alla normativa TUSP.

Scheda 3.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale (art. 3 Statuto Societario).

La Società ha per oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la definizione e l'attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, nei servizi pubblici locali collegati all'energia e nei servizi a rete, strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici partecipanti.

Negli ambiti suddetti la Società può svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge e comunque nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di Società a partecipazione pubblica.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di:

- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici per ottenere la loro riduzione, l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso al credito ai soggetti che intendano sviluppare progetti di interesse energetico, come pure promuovere e sviluppare l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali;
- operare in veste di società di servizi energetici integrati, nel rispetto degli indirizzi normativi nazionali e comunitari, nonché di quelli definiti secondo le priorità individuate dai soci, esclusivamente in favore di soggetti pubblici;
- operare come centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente;
- promuovere e realizzare l'aggregazione in tutte le forme di legge consentite di soggetti pubblici interessati al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e dell'impiego delle risorse energetiche;
- promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'energia ed all'ambiente, anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo dei programmi medesimi;
- eseguire e/o finanziare interventi di risparmio energetico esclusivamente in favore di soggetti pubblici.

La Società potrà effettuare, nelle forme consentite, produzione di energia, nell'ambito di specifici progetti di particolare rilievo tecnico-ambientale, la cui finalità precipua sia il soddisfacimento dei bisogni energetici dell'Ente Regione Basilicata, dei suoi Enti e società strumentali e/o controllate, di Enti e società pubbliche, ovvero la valorizzazione energetica di beni immobili pubblici; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Essa può, inoltre, compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione, razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili nei limiti fissati dalla normativa europea e nazionale, concludere tutte le operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa la partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o complementari; il rilascio di garanzie e la stipula di convenzioni con i produttori, distributori o grossisti, operanti nel settore di competenza; la concessione di fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi e di istituti di credito; il tutto nel rispetto delle

condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La Società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con esse convenzioni.

La Società, anche con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati, può inoltre dedicarsi:

- alla promozione e realizzazione di forme o sistemi organizzativi di carattere consortile o associativo fra imprese, soggetti ed enti anche territoriali, pubblici e privati, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e logistiche di qualsiasi genere per le finalità di cui sopra, compreso l'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili, promuovendo l'innovazione tecnologica;
- all'elaborazione di analisi settoriali atte a fornire informazioni sulle potenzialità dei mercati energetici nazionali, comunitari ed extracomunitari con elaborazioni di piani e programmi nei settori dell'ambiente e dell'energia.

La Società può, infine, svolgere le seguenti attività:

- elaborare monitoraggi energetici e curare l'aggregazione dei consumi regionali limitatamente a soggetti pubblici;
- assicurare servizi di informazione ed assistenza agli utenti pubblici in materia di consumi energetici;
- curare, su delega degli enti pubblici soci, l'attuazione ed il monitoraggio degli accordi stipulati nel settore energetico.

Nel rispetto della normativa in materia di Società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

A seguito del d. Lgs. n. 175/2016 sono intervenute le seguenti modifiche statutarie di cui ha preso atto la Giunta Regionale con Delibera n. 270 del 04 Aprile 2017.

La Società, infatti, ha deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 29/12/2016 le seguenti modifiche all'oggetto sociale (art. 3 dello Statuto):

- previsione che, trattandosi di società in house, le attività che la società intende svolgere devono essere strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici partecipanti e che comunque le stesse debbano essere esercitate nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di Società a partecipazione pubblica;

- inserimento della previsione richiesta dal comma 3 dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci, mentre la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Scheda 3.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

La Società Energetica Lucana S.p.A è stata istituita con Legge Regionale n. 13/2006 per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata nell'ambito delle politiche regionali in materia di energia in linea con quanto disposto dal comma 1 dell'art.4 del D.Lgs.175/2016.

In particolare, la Società è stata costituita sotto forma di società di capitali a partecipazione interamente pubblica e attualmente è partecipata al 100% dalla Regione stessa, al fine di favorire la definizione e l'attuazione concreta di azioni tendenti ad ottimizzare la gestione della domanda e dell'offerta di energia, il risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle risorse energetiche locali (convenzionali e rinnovabili), operando anche nei mercati dell'energia elettrica e del gas, perseguendo in tal modo l'interesse pubblico connesso ai consumi e alla spesa energetica dei soggetti pubblici regionali.

Le attività della Società sono dettagliate dall'art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i., oltreché dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) e sono riconducibili anche ad alcune di quelle previste dal suddetto articolo 4. Precisamente, la Società provvede, anche se in via non esclusiva, all'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente partecipante (art.4 comma 2 lett. d)) e presta servizi di committenza ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (art. 4 comma 2 lett. e)). Inoltre la Società svolge prevalentemente attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconducibili all'art. 4 comma 7, del D.Lgs.175/2016.

Infatti, l'art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 stabilisce che la Regione Basilicata, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, promuove interventi per la riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:

- l'analisi, il controllo, l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;
- la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e delle aree fruibili a fini di produzione di energia di proprietà della Regione, dei

suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre amministrazioni pubbliche locali;

- la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati (art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii.);
- la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili con l'intento di destinare alla vendita parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa, concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei costi a carico degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi.

Detti interventi sono affidati alla Società Energetica Regionale S.p.A., la quale:

- cura l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) della L.R. 1 luglio 2008 n. 12, limitatamente al campo dell'approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;
- provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti, osservando, per ciò che riguarda gli affidamenti a terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione delle opere, i criteri di evidenza pubblica previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;
- funge da centrale di committenza per l'acquisto di energia da parte della Regione Basilicata e degli enti precedentemente menzionati ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i.

Inoltre, il comma 3 del precitato art. 9 stabilisce che sulle superfici esterne degli edifici inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree fruibili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale ovvero di proprietà degli enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati, è costituito - senza oneri e senza limiti di tempo - il diritto di superficie per la

realizzazione degli impianti di cui al comma 1 della succitata norma, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, in favore della Società Energetica Lucana S.p.A.

La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana S.p.A. all'ente proprietario, secondo le modalità ad hoc indicate dall'art. 1350 del Codice Civile, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 2643 c.c.

La Società Energetica Lucana S.p.A. utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui all'art. 9, comma 1, L.R. n. 31/2008, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito negli atti di gara.

La Società, quindi, come previsto anche dal PIEAR, svolge i seguenti servizi/funzioni:

- a. pianificazione strategica e sostenibilità energetica;
- b. trading del gas;
- c. committenza pubblica in campo energetico;
- d. supporto/assistenza agli enti locali;
- e. monitoraggio del sistema energetico, informazione ai consumatori ecc;
- f. promozione, partecipazione a progetti di intervento di innovazione nel campo della sperimentazione e produzione energetica.

La Società Energetica Lucana opera, infine, quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l'attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i, per i fini di cui al comma 1 della norma.

Nell'ambito delle suddette attività, la Società, essendo un organismo strumentale della Regione Basilicata, è soggetta a controlli analoghi a quelli che la Regione esercita sui propri Uffici.

La società applica la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si attiene al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione/contrasto dei fenomeni corruttivi.

È, altresì, destinataria passiva delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

ESCLUSIONE PARZIALE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Come si evince dalle attività sopra indicate, la Società Energetica Lucana S.p.A. non svolge esclusivamente le attività di cui all'art. 4 commi 1-2-4 e 7 del D. Lgs. n. 175/2016 ma, soprattutto con riferimento alle attività assegnategli con DGR 913/2008, ha un ruolo fondamentale nel perseguimento dei fini istituzionali connessi alla valorizzazione del gas naturale estratto sul territorio Regionale. Infatti, con tale DGR la SEL è stata individuata quale "l'operatore al quale verrà consegnato il gas naturale proveniente dalla Concessione Gorgoglione secondo le modalità contenute nella clausola A.3 dell'Accordo Quadro" sottoscritto tra la regione Basilicata e i Contitolari Total Italia SpA, Shell Italia E&P SpA ed Esso Italia Srl, in data 22 settembre 2006.

Inoltre, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. n. 31/2008, promuove la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati (la riqualificazione e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, la realizzazione di cogeneratori alimentati da fonti fossili e non, ecc.).

Esaminato l'art. 4 comma 9 del Tusp che così recita: (omissis)..., "*I Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possono nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della regione...(omissis) motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici alla stessa connessi e al tipo di attività svolta riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti*".

Pertanto, al fine di garantire la prosecuzione di tali attività con il giusto grado di specializzazione che la Società ha acquisito negli anni, si è proceduto all'esclusione parziale dell'applicazione dell'art. 4 D.Lgs.175/2016 da effettuarsi con D.P.G.R. ai sensi del menzionato comma 9 dell'art. 4 stesso, in considerazione del fatto che la società – stante anche la misura totalitaria della partecipazione regionale e la elevata e crescente qualificazione dell'organismo - svolge una peculiare e infungibile attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata. Sostiene ulteriormente quanto innanzi la considerazione per cui detta società non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale che possano – senza soluzione di continuità – assorbire le funzioni attualmente svolte da Sel s.p.a. ovvero sostituirsi ad essa nella missione societaria.

Scheda 3.5

**Razionalizzazione
precedente**

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 verificava la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

Il Piano di revisione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 964 del 25.9.2017, costituente ex art. 24 comma 2 del Tusp aggiornamento del sopra richiamato piano operativo di razionalizzazione, ha confermato l'utilità del mantenimento della partecipazione.

I successivi Piani annuali di revisione ex art. 20 del Tusp hanno altresì confermato l'opportunità di tale mantenimento.

Scheda 3.6

Mantenimento società

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Alla luce di quanto esposto nelle schede 2.4 e 2.5, è evidente che la Società svolge attività direttamente connesse ai fini istituzionali della Regione Basilicata e che il grado di specializzazione da essa acquisito la rende l'unico soggetto in grado di operare nell'ambito delle politiche energetiche regionali, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, oltre a svolgere alcune delle attività di cui ai commi 2 (lett. d-e) e 7 dell'art. 4 del D. Lgs. n.175/2016, in considerazione di quanto già stabilito da leggi regionali con riguardo alla mission e alle attività della Sel Spa, come sopraindicate, risulta opportuno e necessario disporre con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'esclusione parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 stesso, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse alla valorizzazione del gas naturale estratto sul territorio Regionale e alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Non sono inoltre necessari interventi di razionalizzazione di cui all'art. 24 del TUPS in quanto la Società:

- ✓ soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 del TUPS;
- ✓ non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS in quanto:
- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
- ✓ nel triennio 2020-2022 ha conseguito un fatturato superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

Revisione
periodica delle
società
partecipate della
Regione Basilicata
ai sensi dell'art.
20 TUSP

2022

Sviluppo Basilicata S.p.A.

Scheda 4

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 62 dello Statuto Regionale
- Art. 39 Legge Regionale n. 27 del 7 agosto 2009, rubricato "Acquisizione del capitale sociale della Società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1582 del 11 settembre 2009 avente ad oggetto "Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) – Cessione della società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. alla Regione Basilicata. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Politiche di Sviluppo – Autorizzazione all'acquisto delle quote azionarie di Sviluppo Italia Basilicata detenute dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.."
- Art. 36 della Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014 così intitolato "Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A." e in particolare il comma 1 che così recita:
- "Nel contesto del processo di riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione Basilicata e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti necessari per rafforzare il ruolo di Sviluppo Basilicata S.p.A. quale operatore finanziario qualificato e volano per lo sviluppo."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva;
- Art. 30 della Legge Regionale n. 3 del 9 febbraio 2016 così intitolato "Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A." e in particolare il comma 1 che così recita:

“Al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 36 delle legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ed in particolare al fine di consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, così come modificato dal D. Lgs. n. 141/2010 e relative norme attuative, il capitale sociale di Sviluppo Basilicata S.p.A. è incrementato mediante l’immissione di nuove risorse finanziarie per euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 14 Programma 01.”

- Deliberazione Giunta Regionale n. 226 dell’8 marzo 2016 avente ad oggetto “Piano riposizionamento strategico di Sviluppo Basilicata – Approvazione.”
- Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” così come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1083 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione nuovo schema di Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.. Delega alla sottoscrizione.”
- Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. stipulato in data 22 dicembre 2016, contenente termini e modalità degli affidamenti diretti nonché i principi generali ed elementi essenziali delle singole convenzioni di affidamento
- Statuto sociale adottato dall’assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (verbale a rogito del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232)
- Deliberazione Giunta Regionale n. 269 del 4 aprile 2017 avente ad oggetto “D.Lgs. 175 del 19/08/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Sviluppo Basilicata S.p.A.. Modifiche statutarie. Presa d’atto.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 964 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto “Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 24 TUPS
- Art. 16 della Legge Regionale n. 18 del 20 agosto 2018, così intitolato “Sviluppo Basilicata S.p.A. Riduzione del capitale sociale”.

- Art. 2 della Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2018, così intitolato "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020".
- Art. 4 della Legge Regionale n. 28 del 12 ottobre 2018, così intitolato "Soggetto gestore" che così' recita:
"1. Sviluppo Basilicata S.p.A., nel quadro della programmazione unitaria regionale, svolge attività strumentali al sostegno e all'attuazione delle politiche d'intervento in materia di ricerca, innovazione e competitività del sistema imprenditoriale regionale, nonché dello sviluppo socio-economico della Regione.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A., inclusa nell'elenco dell'allegato A di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), sulla base delle specifiche programmazioni dei Dipartimenti competenti, può svolgere le funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative regionali a favore delle imprese, anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di concessione, decadenza, revoca, erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi o ogni altro tipo di beneficio."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1386 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata - Art. 20 TUPS"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto "Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata - Art. 19 TUPS"
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2019 n. 229.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 982 del 21 dicembre 2019 avente ad oggetto "Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata - Art. 20 TUPS";

- Modifiche statutarie adottate dall'assemblea straordinaria del 27/07/2020 (verbale a rogito della Dottoressa Beatrice Simone, Notaio in Potenza, rep. n. 71715, racc. 27175), per riduzione del capitale sociale di euro 2.500.000,00, da euro 7.009.305,00 a euro 4.509.305,00, ai sensi dell'art. 2445 del cod. civ. e dell'art.16 della legge regionale n.18/2018 e ss.mm.ii.;
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2020 n. 242 (rettificato con Comunicato ISTAT pubblicato nella G.U. del 4 novembre 2020 n. 275);
- Deliberazione Giunta Regionale n. 738 del 3 novembre 2020 avente ad oggetto ""Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Sviluppo Basilicata S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivo" – Approvazione";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 931 del 22 Dicembre 2020 avente il seguente oggetto: "D.G.R. n. 738 del 03.11.2020 – Approvazione schema Accordo Quadro 2021-2025 tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.- Autorizzazione alla sottoscrizione "
- Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. stipulato in data 29 dicembre 2020 (rep. n. 604), contenente termini e modalità degli affidamenti diretti nonché i principi generali ed elementi essenziali delle singole convenzioni di affidamento;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 985 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 24 TUPS"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 78 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto "Società Sviluppo Basilicata S.p.A. - riduzione capitale sociale - art. 16 legge regionale n. 18/2018 - modifica statutaria - presa d'atto"
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

individuare ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2021 n. 234

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1019 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "D.G.R. n. 1506/2014: direttiva controllo sulle fondazioni promosse dalla regione basilicata e D.G.R. n. 703/2015: controllo analogo standardizzato sulle società partecipate in house – modifica parziale"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1020 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata al 31.12.2020 – Art. 20 TUSP"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 202101046 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto "D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Aggiornamento soggetti componenti il "Gruppo Regione BASILICATA" per l'esercizio 2021"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 202101047 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto "Contratto di concessione d'uso gratuito tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. dei locali siti in Tito Scalo (PZ) – Zona Industriale adibiti a sede della società. - Approvazione atto aggiuntivo per il periodo 22.12.2021 – 22.12.2027"
- Atto "Modifica al contratto di concessione d'uso gratuito dell'immobile tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. adibito a sede della società a Tito Scalo (PZ) – zona Industriale, sottoscritto in data 23.12.2015", stipulato il 5 gennaio 2022 avente ad oggetto il rinnovo della concessione per altri 6 anni, fino al 22.12.2027
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2022 n. 229.

Scheda 4.1

Quote

Capitale sociale

€ 4.509.305,00

Quota di partecipazione regionale

100%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Durata società

31 dicembre 2050

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015 e D.G.R. n. 202101019/2001.

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si. Lo statuto sociale prevede soltanto la presenza di soci pubblici.

ORGANI SOCIALI:

Assemblea

Organo Amministrativo (Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico)

Amministratore Unico dal 2007

Collegio Sindacale (n. componenti)

Composto da n. 5 componenti (Presidente, 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti)

Revisione legale dei conti (revisore legale/società di revisione)

Revisore legale dei conti nominato in data 15 ottobre 2020

Incarichi di vertice (Direttore Generale, Presidente e Vicepresidente)

Direttore Business

Dirigente Amministrativo

Altri organi di controllo

Comitato di coordinamento composto dai Direttori Generali dei Dipartimenti Regionali con funzioni di raccordo tra la Società e l'azionista Regione Basilicata disciplinato dal Direttiva sul Controllo Analogo e dallo Statuto sociale

Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 contenente "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza in carica è un organo monocratico.

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Sono intervenute modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 TUPS con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (Atto del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232) e presa d'atto con D.G.R. Basilicata 269/2017: modifiche agli artt. 25, 26, 27, 29 (Organo amministrativo), 31, 32, 33 (Organi di controllo) e 38 (Disposizioni finali).

Sono intervenute ulteriori modifiche statutarie al fine di adeguare il capitale sociale alle prescrizioni dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2018 e ss.mm.ii. (assemblea straordinaria del 27/07/2020, verbale a rogito della Dottoressa Beatrice Simone Notaio in Potenza, rep. n. 71715, racc. 27175):

riduzione del capitale sociale di euro 2.500.000,00, da euro 7.009.305,00 a euro 4.509.305,00, ai sensi dell'art. 2445 del cod. civ..

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si.

Scheda 4.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale

L'art. 3 Oggetto del vigente Statuto sociale recita:

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della Regione Basilicata nell'ambito fissato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto della Regione Basilicata.

Per il conseguimento di tali finalità, la Società, nell'ambito della programmazione economica e territoriale della Regione, concorre all'attuazione dei programmi regionali e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio in Basilicata e, nel quadro della politica di programmazione, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli eventuali altri Enti pubblici partecipanti alla Società.

L'oggetto della Società è:

- lo svolgimento di attività finanziarie finalizzate a sostenere lo sviluppo delle iniziative economiche nella Regione;
- lo studio del processo di sviluppo della Basilicata e l'assistenza tecnica alla Regione ed alle altre amministrazioni pubbliche che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- la promozione ed il potenziamento di iniziative economiche dirette allo sviluppo dell'economia della Regione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- la promozione, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative che interessino la realizzazione di obiettivi conformi ai documenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compiere le seguenti attività:

- progettare e gestire strumenti finanziari regionali per la creazione e lo sviluppo imprenditoriale nel quadro delle indicazioni e finalità definite dall'ente Regione;
- reperire fondi da associazioni, fondazioni, enti pubblici per sostenere strategicamente ed economicamente progetti di sviluppo imprenditoriale e di nuova imprenditorialità nell'ambito delle indicazioni e finalità definite dalla Regione e comunque nei limiti e in conformità alle normativa vigente in materia.

- concedere ed erogare finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio utilizzando risorse di fondi pubblici;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di garanzia per il rilascio di garanzie a favore delle imprese;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di capitale di rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti partecipativi e obbligazionari anche convertibili a favore di piccole e medie imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali;
- realizzare e/o gestire "incubatori di impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende;
- realizzare attività di promozione e animazione territoriale nel campo della creazione e dello sviluppo imprenditoriale;
- progettare e gestire, in collaborazione con la Regione e gli enti sub regionali preposti alla formazione professionale, interventi di formazione e orientamento finalizzati alla promozione e sviluppo d'impresa;
- fornire consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche locali che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- collaborare con la Regione e con le altre amministrazioni pubbliche interessate alla progettazione e all'attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale locale;
- supportare progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Enti locali, iniziative ed attività che interessano la realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
- attuare programmi comunitari e nazionali di interesse regionale;
- svolgere ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

3. La Società, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese a rilevanza pubblica, public utility, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio. Può altresì, associarsi a Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

4. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di

garanzie reali, fideiussioni ed avalli a favore di terzi, l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel precedente comma.

5. Sono escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche. È esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

6. In quanto strumento della Regione, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Basilicata e riceve dalla stessa l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Basilicata. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

8. Nell'esercizio delle proprie attività la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e assicura l'attuazione del principio di pari opportunità.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

Sono intervenute modifiche statutarie a fine di adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 TUPS con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (Atto del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232) e presa d'atto con D.G.R. Basilicata 269/2017:

- modifiche all'art. 3 (Oggetto sociale), con particolare riferimento alla percentuale di fatturato da realizzarsi nei confronti dell'azionista Regione Basilicata di cui all'art. 16 del TUSP

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si. Con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 4 del TUPS la Società è espressamente esonerata dall'applicazione dell'art. 4 per essere inclusa nell'allegato A di cui all'art. 26 del TUPS stesso.

Scheda 4.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 TUSP)

Ai sensi dell'art. 26 TUSP, secondo comma, le prescrizioni dell'art. 4 del TUPS non sono applicabili alle società elencate all'allegato A.

Il Gruppo Sviluppo Basilicata è inserito nell'elenco di cui all'allegato A, la Società è pertanto esclusa dall'applicabilità dell'art. 4 del TUSP.

Scheda 4.5

**Razionalizzazione
precedente**

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. Basilicata n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 evidenziava la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

Il Piano di revisione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 964 del 25.9.2017, costituente ex art. 24 comma 2 del Tusp aggiornamento del sopra richiamato piano operativo di razionalizzazione, ha confermato l'utilità del mantenimento della partecipazione.

I successivi Piani annuali di revisione ex art. 20 del Tusp hanno altresì confermato l'opportunità di tale mantenimento.

Scheda 4.6

Mantenimento società

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Sviluppo Basilicata, nei suoi anni di ultraventennale attività, ha svolto una forte azione di diffusione di cultura di impresa nel territorio lucano attraverso molteplici strumenti che vanno dalla gestione di pacchetti finanziari agevolativi per imprese (Microcredito), alla gestione di fondi di ingegneria finanziaria (Fondi di garanzia e di Venture Capital), all'attuazione di progetti regionali e comunitari che hanno portato risultati più che soddisfacenti al territorio, crescendo nella capacità di intervento locale e delle professionalità al suo interno.

Percorso avviato nella rete di agenzie regionali di Invitalia e nel 2009 la Regione Basilicata ha deciso di acquisire il 100% del capitale sociale della Società. L'ente regionale ha ereditato una struttura con un elevato grado di "expertise" in tema di finanza agevolata e animazione del territorio, il quale consente alla Regione Basilicata di attuare le politiche di sviluppo attraverso un **soggetto qualificato che condivide gli obiettivi e la mission con la capacità di essere proprio braccio operativo e al contempo un unico punto di riferimento interlocutore di imprenditori, professionisti, associazioni di categoria, datoriali e tutti i soggetti coinvolti nel processo di sviluppo e crescita imprenditoriale ed economica del territorio.**

L'operatività della Società si sviluppa dunque nell'ambito delle politiche regionali per il sostegno finanziario alle attività imprenditoriali operanti nel territorio regionale e per la promozione e l'animazione del tessuto imprenditoriale.

Nel contesto delle politiche per il sostegno finanziario alle imprese operanti nel territorio locale, la Società opera come "**soggetto attuatore**" della **finanza agevolata e degli strumenti di ingegneria finanziaria** (intesi in un'accezione ampia inclusiva di ogni forma di sostegno finanziario: finanziamento in conto capitale/interesse/finanziamenti agevolati/rilascio di garanzie/ acquisizione di partecipazioni di minoranza e temporanee) promossi dalla Regione Basilicata, il che si sostanzia nella gestione delle Misure agevolative in tutte le fasi del procedimento, fase dell'istruttoria, della concessione ed erogazione e fase del monitoraggio e controllo delle iniziative candidate e ammesse alle agevolazioni pubbliche in prevalenza comunitarie.

In tale ambito, **il coinvolgimento della Società nella gestione di ciascuna Misura agevolativa assume carattere pluriennale** in quanto la fase del monitoraggio e controllo delle agevolazioni concesse (verifiche anche in loco della permanenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni e raggiungimento degli obiettivi) è spalmata in un arco temporale pluriennale (anche oltre il quinquennio).

Nel quadro invece delle politiche per la promozione e l'animazione del tessuto economico, la Società opera come **"soggetto promotore" dello sviluppo e accompagnamento delle imprese** consistenti in azioni di promozione/divulgazione sul territorio regionale di strumenti finanziari promossi dalla Regione Basilicata e di accompagnamento per la creazione di nuove imprese.

Sviluppo Basilicata svolge, in tale contesto, un ruolo di facilitatore delle interlocuzioni tra il sistema imprenditoriale, anche per il tramite di associazioni imprenditoriali, e le istituzioni e implementa con la Regione misure, progetti e azioni che possano permettere alle imprese del territorio di diventare sempre più competitive.

Rientrano in questo asse di intervento, la gestione del sistema Incubatori d'Impresa di Potenza, l'orientamento e la promozione della cultura di impresa, il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Nel corso del 2022 è stato avviato un interessante percorso di accompagnamento imprenditoriale per le imprese del territorio a valere su tre driver di sviluppo: internazionalizzazione, ricerca e innovazione, digitalizzazione. Il progetto terminerà nel 2023 e vedrà l'elaborazione di modelli di sviluppo scalabili su base regionale.

Proseguirà nell'anno 2023 l'affiancamento alla Regione nella costruzione di un modello "attrazione investimenti" che possa mettere a sistema un circuito virtuoso di accoglienza di nuovi imprenditori, semplificazione burocratica di processi di localizzazione e supporto con specifiche misure di finanziamento orientate alla digitalizzazione e transizione verde.

L'intrecciarsi del ruolo di soggetto *attuatore* e *promotore* delle linee di intervento regionali rende la Società un importante interlocutore del tessuto economico regionale che incrocia le esigenze ed interagisce con il mondo delle imprese, professionisti e della ricerca e che si interfaccia con le altre finanziarie regionali aderendo all'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali ("ANFIR").

Può dunque considerarsi consolidato il ruolo di Sviluppo Basilicata come soggetto

attuatore delle politiche di sviluppo regionale.

Scheda 4.7

Interventi

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Non sono previsti interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUPS in quanto la Società non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS, precisamente:

- ✓ è esonerata dalle disposizioni dell'art. 4;
- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
- ✓ nel triennio 2020-2022 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

Scheda 4.8

Partecipazioni indirette

Sviluppo Basilicata S.p.A. gestisce il Fondo Regionale di Venture Capital (di seguito anche "Fondo") giusta D.G.R. Basilicata 1626/2011 e DGR 507 del 30/04/2014, affidato dall'azionista Regione Basilicata nell'ambito delle politiche regionali per il sostegno finanziario alle attività economiche e imprenditoriali operanti nel territorio regionale.

Il Fondo, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 8 milioni, è stato costituito allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di Piccole e Medie Imprese (PMI) locali con specifiche forme di investimento finanziario (partecipazione al capitale di rischio e prestiti partecipativi) dirette a sostenere le prime fasi di sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale (Early Stage) e programmi di sviluppo organizzativo, tecnologico, produttivo e commerciale (Expansion), attraverso l'investimento diretto del Fondo e il co-investimento, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, Business Angel, investitori privati, soci della stessa impresa).

Nell'ambito della gestione del Fondo **Sviluppo Basilicata ha acquisito**, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, investitori privati, soci della stessa impresa), **entro il termine ultimo fissato dall'Avviso al 31/12/2016**, n. 9 (nove) partecipazioni sociali in piccole e medie imprese (PMI) operanti in Basilicata (start up innovative), di cui 5 acquisite prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica (di seguito "Decreto").

Lo stato di dismissione/liquidazione di dette partecipazioni è descritto nel dettaglio nel documento di analisi di cui Piano di revisione.

Per espressa previsione del Regolamento adottato con D.G.R. n. 507 del 30/04/2014 e della **Decisione della Commissione Europea C(2012) 6534 Final del 18/09/2012 che ha autorizzato il regime di Aiuto "Fondo Regionale di venture Capital"**, **Sviluppo Basilicata, dopo il 31.12.2016, non ha potuto acquisire altre partecipazioni con le risorse del Fondo né ha potuto erogare ulteriori risorse finanziarie alle società partecipate** acquisite nell'ambito del Fondo entro il 31/12/2016.

Le partecipazioni sono state acquisite da Sviluppo Basilicata in proprio (risulta tale per effetto dell'iscrizione nel libro soci della società beneficiaria) e per conto della Regione Basilicata, titolare delle risorse del Fondo.

Le PMI beneficiarie del Fondo sono imprese private in cui la partecipazione sociale pubblica ha la specifica finalità di finanziare l'avvio di iniziative imprenditoriale (early stage) e programmi di sviluppo (expansion) e non ha finalità di stabile investimento; la partecipazione è, per sua natura, temporalmente limitata oltre che di minoranza. **Esse non comportano (e non hanno comportato) alcun onere a carico di Sviluppo Basilicata e della Regione Basilicata**; i predetti **Regolamento e Decisione della Commissione Europea non consentono l'erogazione** in favore delle PMI partecipate **di ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo**, diverse dalle risorse erogate a titolo di capitale sociale sottoscritto al momento dell'ingresso nella partecipazione, **fase ormai conclusasi da tempo (31/12/2016)**.

Per espressa disposizione regolamentare, di derivazione anche comunitaria, tali partecipazioni sono temporanee dovendo essere smobilizzate entro sette anni dalla data della loro assunzione e minoritarie, potendo rappresentare complessivamente massimo il 49% del capitale sociale della società beneficiaria, percentuale comprensiva della quota di partecipazione del/i coinvestitore/i.

Sviluppo Basilicata investe nelle PMI beneficiarie sempre con l'intervento di coinvestitori privati (altri fondi, generalisti o specializzati, business angel, investitori privati, soci della stessa impresa) sulla base di accordi di investimento conclusi caso per caso. I Coinvestitori svolgono un ruolo importante nella valutazione della redditività dell'impresa e del suo progetto di investimento al fine di orientare ciascuna operazione al profitto, a cui il Fondo deve tendere.

Il Fondo e il/i Coinvestitore/i investono nella PMI beneficiaria per sostenere la strategia di sviluppo della società e conseguire un remunerativo rientro a medio termine dei capitali investiti per effetto della dismissione delle partecipazioni.

A tal fine gli attori coinvolti nell'operazione Sviluppo Basilicata, il/i Coinvestitore/i, i soci fondatori della società beneficiaria e la stessa società beneficiaria definiscono e disciplinano, con la stipula di accordi parasociali, l'investimento, le modalità di realizzazione dello stesso e il disinvestimento. In un'ottica di sviluppo e valorizzazione della società beneficiaria, con le intese parasociali le parti disciplinano i loro rapporti mediante regole di *governance* condivise (amministrazione e gestione della società beneficiaria) volte ad assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo di gestione della

società e regole *di exit dalla società beneficiaria* con una puntuale regolamentazione di diritti e obblighi in materia di trasferimenti delle rispettive partecipazioni nel capitale sociale. Per ciascun'operazione è prevista una strategia di uscita dalla compagine sociale da parte del Fondo e del/i coinvestitore/i.

Sono dunque "operazioni di finanza" compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, espletate con risorse finanziarie a tal fine destinate dall'ente Regione, alla stregua di altri strumenti finanziari, così come riconosciuto dalla citata decisione della Commissione Europea che ha autorizzato l'Aiuto.

Tuttavia, la presenza di Sviluppo Basilicata S.p.A., quale società in house della Regione Basilicata, nella compagine sociale delle **PMI beneficiarie** del **Fondo** fa assumere alle medesime società la qualità di **società a partecipazione pubblica indiretta** ai sensi del TUSP (art. 2 lett. g. e n.).

E' evidente che la natura e la finalità delle PMI partecipate risultano decisamente estranee alla ratio del TUPS ispirato a principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica peculiari del sistema pubblico.

Le PMI partecipate, viceversa, **operano sul mercato e hanno il loro oggetto sociale legato al proprio business non svolgendo attività riconducibile al mondo pubblico.**

E' manifesta l'incongruenza tra tenore letterale e ratio delle disposizioni del TUPS.

Da un canto, il dato letterale delle disposizioni del TUPS qualifica le operazioni di Venture Capital effettuate dall'in house Sviluppo Basilicata partecipazioni pubbliche indirette (art. 2 lett. g. e n.) e ne legittima il mantenimento per effetto dell'esclusione dall'ambito di applicazione delle prescrizioni dell'art. 4 del Gruppo Sviluppo Basilicata (inteso in un'accezione non codicistica) di cui all'Allegato A ex art. 26 dello stesso TUSP; **dall'altro canto**, viceversa, non risultano di fatto applicabili le norme in ordine alla razionalizzazione periodica e revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette) di cui agli artt. 20 e 24 del TUPS che recano prescrizioni e principi applicabili al mondo pubblico e non confacenti alla natura delle Partecipazioni PMI, le quali operando sul mercato ed essendo prevalentemente start up innovative ben potrebbero non soddisfare i requisiti ivi previsti per evitarne l'alienazione. L'alienazione delle Partecipazioni PMI, come sopra meglio detto, soggiace a finalità e regole di natura privatistica. Il Fondo e il/i Coinvestitore/i investono nella PMI beneficiaria per sostenerne lo sviluppo e al contempo conseguire un remunerativo rientro a medio termine dei

capitali investiti per effetto della dismissione delle partecipazioni secondo i termini indicati negli accordi parasociali stipulati tra le Parti dell'operazione.